



Comunicazione-008-DVS-2018-i del 10 luglio 2018

## **Contabilizzazione simultanea dei dividendi all'interno di un gruppo**

**Conformemente alle prescrizioni contenute nel manuale svizzero di audit («Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung»), una società madre svizzera può registrare il ricavo da partecipazioni della propria filiale transitoriamente come ricavo nell'esercizio contabile in cui la filiale l'ha conseguito (esercizio «n»), anche se l'importo del dividendo viene deciso soltanto nell'esercizio successivo (esercizio «n+1»). Se la società madre provvede alla contabilizzazione definitiva (e con incidenza sul risultato) del ricavo al momento del versamento del dividendo, questa procedura rappresenta una registrazione regolare ai sensi del rimborso dell'imposta preventiva e della procedura di notifica.**

A determinate condizioni<sup>1</sup>, all'interno di un gruppo la società madre può indicare nella propria contabilità la parte a lei spettante del ricavo da partecipazioni della sua filiale già nell'esercizio in cui la filiale l'ha realizzato, invece che al momento del versamento del dividendo. In altre parole, la società madre può contabilizzare la parte che le spetta del ricavo conseguito dalla filiale nell'esercizio «n», già nello stesso esercizio «n». In questo contesto si parla anche di contabilizzazione simultanea dei dividendi.

Secondo questa procedura, la società madre contabilizza il ricavo da partecipazioni nell'esercizio «n» in maniera transitoria (registrazione: Attivi transitori a Ricavi da partecipazioni) per poi stornarlo (registrazione: Ricavi da partecipazioni a Attivi transitori) all'apertura del nuovo esercizio (n+1). Per mantenere il diritto al rimborso dell'imposta preventiva o all'esecuzione della procedura di notifica, il ricavo da partecipazioni deve essere definitivamente contabilizzato all'attivo al momento della scadenza della prestazione imponibile, ovvero al momento della distribuzione del dividendo nell'anno «n+1» (registrazione: Conto attivo [banca] a Ricavi da partecipazioni).

Seguendo la procedura sopraindicata, la società madre soddisfa le condizioni di una registrazione regolare del ricavi ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21). Parimenti soddisfa le condizioni previste per l'esecuzione della procedura di notifica ai sensi dell'articolo 26a dell'ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211).

---

<sup>1</sup> Per le singole condizioni si rimanda al manuale svizzero di audit «Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung», volume «Buchführung und Rechnungslegung», Zurigo 2014, pag. 180 seg.